



NORME E TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**

TUTTO IL 2009 DI NORME E TRIBUTI E L'ESPERTO RISPONDE IN UN UNICO CD ROM.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 35,00

DOMANI SUL SOLE 24 ORE

Carte di credito. Le offerte si ampliano per rispondere a tutte le esigenze

Materie prime. Alla ricerca del petrolio ancora nascosto

Fisco. Riscossione garantita con ipoteche e ruoli extra

In edicola. La raccolta 2009 di Norme ed Esperto risponde

Domenica 28 Febbraio 2010

www.ilssole24ore.com/norme

Armonizzazione. Da domani in vigore le norme europee che permettono l'ingresso di nuovi soggetti nel sistema creditizio

Le spese entrano nell'era «Ip»

Gli «istituti di pagamento» potranno gestire conti e addebiti anche con cellulare

Renzo Parisotto
Giovanni Renella

Da domani, 1° marzo, entrano in vigore le norme del decreto legislativo 11/2010 che ha recepito la direttiva comunitaria sui servizi di pagamento («Direttiva Psd») e si aprono nuovi scenari per i consumatori. Per le prestazioni di servizi di pagamento ci si potrà infatti rivolgere, oltre che alle banche e agli istituti di moneta elettronica («Imel»), anche a nuovi soggetti, denominati istituti di pagamento («Ip»). In pratica, operatori che già dispongono di una rete capillare di distribuzione e quindi di molti potenziali clienti, come per esempio gli autogrill, le catene di supermercati e più ancora i gestori di telefoni

attività accessorie: a) prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi (per esempio garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento; servizi di cambio; attività di custodia, registrazione e trattamento di dati); b) gestione di sistemi di pagamento; c) concessione di finanziamenti, solo se strettamente connessi ai servizi di pagamento prestati, con molti limiti: durata non oltre i 12 mesi (a meno che il finanziamento sia in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito); senza utilizzare fondi ricevuti o detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento; purché sia mantenuta la prevista dotazione patrimoniale minima.

Gli Ip non potranno, invece, esercitare attività di raccolta del risparmio, che resta riservata alle banche. L'attività degli istituti di pagamento si baserà sui «conti di pagamento». A differenza dei conti correnti tradizionali, questi non producono però interessi sulle somme depositate. Potranno essere utilizzati per micropagamenti (per la spesa nei supermercati, rifornimento di carburante, sottoscrizione di abbonamenti), così come per effettuare bonifici e acquisti su internet anche con il cellulare. I conti di pagamento potranno essere alimentati con denaro contante, spostamento di denaro da conti correnti o carte, accredito di stipendi, rimesse di denaro dall'estero. I pagamenti potranno avvenire con carte prepagate, carte di credito, carte di debito o con cellulari. Potranno essere utilizzati pagamenti contactless, cioè senza inserimento della carta o digitazione del Pin, attraverso il wireless del cellulare.

PRESTITI

I finanziamenti saranno possibili ma limitati nella durata e nella provvista e legati al servizio di pagamento prestato

Gli Ip devono essere preventivamente autorizzati da Banca d'Italia ed essere iscritti in un albo, costantemente aggiornato, tenuto presso la stessa Banca d'Italia e consultabile anche attraverso internet.

Il 25 febbraio Banca d'Italia ha emanato due provvedimenti per disciplinare questa nuova figura di intermediario. A garanzia dei consumatori, sono stati individuati per gli Ip requisiti patrimoniali minimi, di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali nonché dei soci partecipanti e un'adeguata struttura organizzativa.

Gli Ip potranno prestare i servizi di pagamento e detenere i fondi della clientela, ricevuti per i servizi di pagamento. Potranno inoltre esercitare, come

Gli istituti di pagamento

Le caratteristiche

CHI SONO

Imprese autorizzate da Banca d'Italia a prestare servizi di pagamento

CONDIZIONI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Soddisfare i requisiti:

- patrimoniali minimi (capitale sociale minimo 20mila, 50mila o 125mila, a seconda dell'attività per la quale richiedono l'autorizzazione);
- di onorabilità e professionalità;
- adeguata struttura organizzativa;
- garantire trasparenza;
- aderire all'arbitrato bancario e finanziario

COSA POTRANNO FARE

- Prestare servizi di pagamento
- Detenere i fondi della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento
- Prestare servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi
- Gestire sistemi di pagamento
- Svolgere attività imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi a pagamento

Ad esempio, catene di supermercati, operatori telefonici, catene di distribuzione dei carburanti, utilities, iscritte in albi consultabili anche attraverso internet

- Concedere finanziamenti: accessori di servizi di pagamento
- di breve durata; la durata superiore a 12 mesi possibile se concessi in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito
- senza utilizzare fondi ricevuti o detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento
- a condizione che a fronte del rischio di credito derivante da tali finanziamenti, mantengano la dotazione patrimoniale minima

Il funzionamento

Come si alimenta il conto

- Denaro contante
- Versamenti da c/c o da carte di credito o di debito
- Accredito di stipendi
- Rimesse di denaro dall'estero

Quali pagamenti effettuare

- Rifornimento carburante
- Spesa al supermercato
- Parcheggio
- Biglietti mezzi pubblici
- Utenze
- Spettacoli
- Micropagamenti (ad esempio in bar, edicole)

Conti di pagamento presso gli «Ip»

Le iniziative del Sole 24 Ore

Forum bilanci da domani per risolvere i dubbi online

Da domani sarà operativo il «Forum bilanci», una finestra online per chiarire i principali dubbi legati alle chiusure dei rendiconti 2009. Fino a venerdì prossimo, 5 marzo, i lettori potranno inviare online agli esperti del Sole 24 Ore i loro quesiti, utilizzando l'indirizzo ricordato più sotto e scegliendo tra sette aree tematiche: revisione contabile e collegio sindacale; nota integrativa, relazione, convocazione, verbalizzazione; valutazione rimanenze, commesse plurimennali, crediti; immobilizzazioni materiali, immateriali, ammortamenti; interessi passivi, perdite, rimanenze, spese alberghiere; Tremonti ter e bonus ricapitalizzazioni; formato Xbrl.

www.ilssole24ore.com/bilanci2009
L'indirizzo internet per inviare i quesiti



Alle pagine 17-20

FISCO E COSTITUZIONE

Giudici tributari non competenti sul canone acqua

di Enrico De Mita

La giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto. Da ciò consegue che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Di qui l'incostituzionalità dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del Dlgs 546/92, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione delle commissioni le controversie relative al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.

Prosegue, con la sentenza 39/2010, la giurisprudenza della Corte che, come più volte sottolineato su queste colonne, tende a delineare compiutamente la nozione di tributo e a chiarire di volta in volta la relativa giurisdizione. Questa decisione è, per così dire, la prosecuzione della sentenza 335/2008, sempre in tema di canone di depurazione. In quel caso la Corte si era trovata a giudicare della legittimità della norma che prevede che detto canone è dovuto anche quando nel comune non vi è il depuratore previsto dalla legge (articolo 14, legge 36/94).

Ora, la tariffa del servizio idrico integrato è corrisposta a fronte dell'attività generale del gestore di tale servizio idrico (per conto dei comuni), attività diretta alla gestione delle acque. Tale servizio si articola in tre distinti elementi: servizio acque potabili, servizio fognatura e servizio trattamento reflui. Una quota di questa tariffa (quella relativa al servizio trattamento reflui) è corrisposta a fronte dell'utilizzo dell'impianto di depurazione. La legge stabiliva espressamente che tale quota fosse dovuta anche in mancanza dell'attività di depurazione.

Nel 2008 la Corte ha ritenuto necessario il nesso di causalità e, pertanto, incostituzionale la previsione di un corrispettivo dovuto anche in assenza del servizio. Essa era partita dalla considerazione che la tariffa del servizio idrico integrato, articolato in tutte le sue componenti, ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali, e non di tributo. Ciò è dedotto sia dai lavori preparatori, sia dalla lettera stessa della legge istitutiva della tariffa. Quanto poi alla quota di detta tariffa corrispondente al servizio di depurazione, la natura non tributaria di essa è stata costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza della Cassazione, che ha ricondotto la materia alla giurisdizione ordinaria. L'unitarietà della tariffa impedisce di ritenere che le sue singole componenti abbiano natura

non omogenea, e conseguentemente che anche una sola di esse non abbia natura di corrispettivo contrattuale. Dalla natura non tributaria della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione la Corte aveva fatto dunque discendere, nella decisione 335/2008, l'illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la debenza del canone anche in assenza di depurazione.

Con la sentenza 39/2010, invece, la Corte parte da identica premessa, vale a dire l'esclusione della natura tributaria del canone, per farne discendere l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del Dlgs 546/92, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione delle commissioni le controversie relative a detto canone. Ciò per la violazione dell'articolo 102 della Costituzione, che vieta l'istituzione di nuovi giudici speciali: è tale e quella nei confronti di questo canone, che appunto non ha natura tributaria. Ad ulteriore conferma dello stretto collegamento tra la sentenza 39/2010 e la sentenza 335/2008, vi è anche l'opportuna applica-

IL CHIARIMENTO

La tariffa per il servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di prestazioni quindi non è un tributo

zione che entrambe le decisioni fanno di una norma della legge sul funzionamento della Corte (articolo 27, legge 87/1953).

Oggetto del giudizio a quo (in ambedue i casi) era il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge Galli n. 36/1994.

La questione era stata sollevata limitatamente alla vecchia disciplina, in vigore fino al 29 aprile 2006. A partire da tale data trova applicazione il Dlgs 152/2006, che ha abrogato gli articoli 13 e 14 citati, e li ha sostituiti con gli articoli 154 e 155 dello stesso decreto. La Corte, nella sentenza in esame, così come aveva già fatto nel 2008, dichiara sì l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, ma, applicando la norma citata della legge sul funzionamento della Corte, dichiara anche quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata: vale a dire l'attribuzione al giudice speciale della giurisdizione di detto canone anche nell'attuale disciplina (prevista appunto dagli articoli 154 e 155, Dlgs 152/2006).

Banche e finanziarie. Il decreto attuativo della direttiva 2007/44/CE

Più trasparenza sulle acquisizioni

Angelo Busani

Nuove regole per le acquisizioni di banche e finanziarie. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2010 il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 21 in tema di regole procedurali e criteri di valutazione prudenziale per le acquisizioni e gli incrementi di partecipazioni in imprese operanti nel settore finanziario, in attuazione della direttiva 2007/44/CE, il quale comporta alcune rilevanti modifiche al Testo Unico Bancario Dlgs

385/1993), al Testo Unico della Finanza (Dlgs 58/1998) e al Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005).

La nuova normativa assicura chiarezza e certezza nelle procedure di valutazione dei pro-

CONTROLLI

L'Istituto centrale dovrà rilasciare un'autorizzazione preventiva per l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni di controllo

getti relativi all'acquisto o all'incremento di partecipazioni in banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e riassicurazione. Questi i contenuti principali della direttiva 2007/44: a) fissa criteri dettagliati per la valutazione prudenziale di azionisti ed esponenti aziendali da parte delle Autorità di controllo; b) definisce la procedura per l'applicazione di tali criteri; c) introduce un termine massimo per il completamento della valutazione prudenziale, decorso il quale, in as-

senza di rilievi da parte delle Autorità competenti, il progetto deve ritenersi approvato.

Il decreto legislativo, in particolare, riformula le disposizioni in tema di autorizzazione alla partecipazione al capitale sociale delle banche e sancisce che la Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in una banca che comportano il controllo o la possibilità di esercitare una influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota di diritto di vo-

to o del capitale pari almeno al 10 per cento, tenuto conto delle partecipazioni già possedute (con ciò viene quindi superato il riferimento alla precedente soglia del 5 per cento). Inoltre, la Banca d'Italia autorizzerà preventivamente le variazioni delle partecipazioni al capitale delle banche quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera le soglie del 20, del 30 o del 50 per cento del capitale sociale della banca e, in ogni caso, quando si tratti di variazioni che comportano il controllo della banca stessa.

L'autorizzazione che la Banca d'Italia rilascia è subordinata all'accertamento della sussistenza delle condizioni che garantiscono una sana e prudente gestione della banca, da valutare in base a una pluralità di fattori, tra i quali spiccano le qualità, la sua idoneità a consentire un efficace esercizio delle funzioni di vigilanza, la capacità della banca di rispettare (una volta avvenuta l'acquisizione) le disposizioni che ne regolano l'attività.

Regole analoghe a quelle appena illustrate e inserite nel Tu bancario sono state pure inserite nel Tu finanziario con riguardo a Sim, Sgr e Sicav e nel Codice delle assicurazioni private con riferimento alle imprese di assicurazione. A Banca d'Italia e Ispav sono stati attribuiti poteri regolamentari per dettagliare la nuova disciplina che il Dlgs 21/2010 ha introdotto nel nostro ordinamento.

È arrivato il feretro, si entra in chiesa. Martino, il commercialista che il cardinale Dionigi Tettamanzi ha chiamato a presiedere il comitato dei garanti per il fondo destinato alle famiglie in difficoltà per la crisi, viene accolto dal Vangelo delle Beatitudini. M.C.D.

L'ultimo saluto a Luigi Martino

Il cuore e l'impegno di un professionista

MILANO

Autorevole, non autoritario. Trasparente nelle decisioni e, se occorre, nelle polemiche. E sempre disposto all'ironia. Così i colleghi commercialisti, da tutta Italia, ricordano il presidente di Milano, Luigi Martino.

«Quando andavamo a Cremona, per il coordinamento degli Ordini della Lombardia, Luigi scherzava: "chissà perché a me non è toccata, come segretario, la collega che lavora con il presidente di Cremona. Mi sei toccato tu". Era anche scanzonato Luigi. È stata la

persona che mi ha accompagnato nella professione». Ugo Pollicino, davanti alla chiesa dei santi Nabore e Felice a Milano, ricorda il presidente morto nella notte tra giovedì e venerdì.

Sono da poco passate le due del pomeriggio e il feretro non è ancora arrivato, ma lo spiazzo davanti alla chiesa inizia a riempirsi. Al momento della cerimonia ci saranno quasi un migliaio di colleghi. C'è il presidente dei commercialisti di Busto Arsizio, Ermanno Werthhammer, che guida il coordinamento della

Lombardia: «Luigi era una persona schietta, di grande trasparenza. Quando dovevo dirmi qualcosa che non andava - racconta Werthhammer - alzava il telefono e non girava troppo intorno. Ma le discussioni non erano mai contaminate da collera o da ruggini».

Il presidente Martino, nato a Napoli nel '49, laureato in Economia e commercio nel 1971, aveva scelto Milano per svolgere la professione. Milano non è solo la città della finanza e delle imprese. Per lui, meridionale, è stata anche la palestra per fare la

professione nel senso più alto, estraneo a un ambiente sociale incline a stemperare il confine tra legalità e illegalità. E a Milano, nel cuore della milanesità, in corso Garibaldi, Martino ha costruito la sua carriera: è stato chiamato nei consigli di amministrazione di società quotate, come pure in numerosissimi collegi sindacali, ed era professore a contratto all'università Bicocca. In parallelo Luigi ha sempre coltivato la vita associativa: dall'Unione giovani commercialisti, al Consiglio nazionale, fino

all'impegno all'Ordine di Milano. Lo ricordavano ieri il presidente dell'Ordine di Roma Gerardo Longobardi, l'ex presidente di Milano Gian Battista Stoppani e il segretario del Consiglio nazionale Giorgio Sganga. «Con Luigi siamo amici da una vita - dice commosso Sganga - e neppure le diverse valutazioni sulle politiche di categoria hanno scalfito il rapporto».

Si, perché Martino - protagonista di un progetto di unificazione tra dottori e ragionieri - si era poi trovato tra i critici quando l'operazione si è tradotta in realtà. Lamentava una certa opacità nei modi, per esempio il non aver risolto in via preventiva la questione previdenziale. Ma, una volta uniti dottori e ragionie-

ri, era diventato il presidente della categoria.

«Martino era autorevole, ma questo non dipendeva dal fatto di essere il presidente dell'Ordine di Milano», dice Giuseppe Bernoni, figura storica della categoria. «Era una guida», chiosa Marcello DelPrete, classe '65, uno dei soci dello studio Martino Russo Tumietto Bottini.

È arrivato il feretro, si entra in chiesa. Martino, il commercialista che il cardinale Dionigi Tettamanzi ha chiamato a presiedere il comitato dei garanti per il fondo destinato alle famiglie in difficoltà per la crisi, viene accolto dal Vangelo delle Beatitudini. M.C.D.

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

Diploma d'onore del Parlamento Europeo
Società di studi politici
Fondata nel 1924 per ispirazione di Benedetto Croce, abolita dal fascismo, rifondata nel 2004

Martedì 9 marzo 2010, alle ore 17.30, nella sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in Palazzo Serra di Cassano - via Monte di Dio 14, Napoli

CONFRONTO
SULLA NON-VIOLENZA
in occasione della pubblicazione del libro di Domenico Losurdo:
LA NON-VIOLENZA
UNA STORIA FUORI DAL MITO
edito dalla Laterza
Interverranno l'autore e il prof. Aldo Masullo
Modererà Armida Parisi